COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.10.2024
COM(2024) 474 final

ANNEX 5

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Allegato V – Destinatari finali nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Il presente allegato chiarisce ulteriormente il concetto di destinatari finali ai sensi del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la portata della pubblicazione dei dati sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, come previsto dall'articolo 25 bis di detto regolamento.

Cosa si intende per destinatario finale nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza?

Definizione

La definizione di destinatari finali deriva direttamente dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Conformemente a tale disposizione, per destinatario finale si intende il soggetto ultimo che riceve fondi per una misura del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che non è un appaltatore o un subappaltatore. Tale soggetto va distinto dai beneficiari, che nel contesto dello strumento sono gli Stati membri. In assenza di una diversa definizione di destinatari finali in altri articoli del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la definizione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), deve essere applicata sistematicamente nell'interpretazione delle altre disposizioni del regolamento, in particolare l'articolo 25 bis, in linea con i principi interpretativi comuni e al fine di garantire un'attuazione uniforme e coerente della normativa.

Alcuni termini chiave della definizione meritano una spiegazione più dettagliata:

- "*il soggetto ultimo*": un destinatario finale può essere una persona fisica (ad esempio un cittadino) o una persona giuridica (ad esempio un ministero, un ente pubblico, un'autorità regionale o locale, un'associazione, un ente di beneficenza o un'impresa). I destinatari intermedi dei finanziamenti (ad esempio ministeri o enti diversi dall'amministrazione aggiudicatrice, che si occupano unicamente della distribuzione dei fondi) non dovrebbero essere considerati come soggetti ultimi (cfr. anche la sezione che segue per ulteriori indicazioni);
- "*che riceve fondi*": per poter essere considerato un destinatario finale, il soggetto dovrebbe aver ricevuto un trasferimento in denaro[1] per le finalità indicate nella pertinente misura del dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio;

[1] Se il destinatario finale è un'autorità pubblica (regionale/locale), potrebbe non trattarsi sempre di un trasferimento in denaro tra le diverse autorità pubbliche. Pertanto, in tali casi, può trattarsi anche dell'assegnazione di impegni di pagamento iscritti in bilancio, vale a dire gli importi messi a disposizione in un bilancio al fine di eseguire pagamenti in linea con gli impegni di bilancio.

- "*per una misura del dispositivo per la ripresa e la resilienza*": il destinatario finale riceve fondi dal bilancio nazionale per attuare una misura di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio;
- "*che non è un appaltatore o un subappaltatore*": l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza menziona i destinatari finali come soggetti distinti dagli appaltatori e dai subappaltatori[2].

In particolare per quanto riguarda l'elenco dei 100 maggiori destinatari finali, l'articolo 25 bis, paragrafo 2, lettera c), prevede che l'"*importo ricevuto da ciascun destinatario*" sia incluso nelle informazioni pubblicate. In tale contesto, l'impegno di fondi e la semplice firma di un impegno giuridico (ad esempio l'aggiudicazione di un appalto) nei confronti di un destinatario finale non sono sufficienti per stabilire che è stato ricevuto un importo, dal momento che tale disposizione (e la corretta identificazione dei destinatari finali che hanno ricevuto l'importo più elevato) dovrebbe basarsi sui pagamenti effettuati[3].

Autorità pubbliche

Occorre determinare, **misura per misura**, chi è il destinatario finale, anche nel caso in cui il soggetto ultimo che riceve fondi sia un'autorità pubblica (diversa da un appaltatore o da un subappaltatore). Un esempio in cui un'autorità pubblica potrebbe essere considerata il destinatario finale sarebbe la costruzione di un ospedale pubblico nel caso in cui l'autorità pubblica riceva fondi e firmi contratti di costruzione direttamente con gli appaltatori, senza coinvolgere altri intermediari.

Per contro, se l'autorità pubblica affida a un altro soggetto la firma dei contratti necessari per l'attuazione della misura, non firmando dunque contratti direttamente con gli appaltatori, è considerato destinatario finale il soggetto che riceve fondi e firma i contratti. Ad esempio ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui l'autorità pubblica che organizza la gara d'appalto e firma i contratti con l'appaltatore si avvalga di un ente distinto per l'attuazione di una misura.

Nel caso degli organismi di attuazione che gestiscono i fondi (ad esempio, che gestiscono programmi di finanziamento indiretto per le PMI o un ente governativo che gestisce i flussi di pagamento verso altre autorità pubbliche), questi non sono generalmente considerati destinatari finali di una determinata misura per i motivi sopra illustrati.

[2] Se un'amministrazione aggiudicatrice firma direttamente contratti con gli appaltatori per l'attuazione della misura del dispositivo per la ripresa e la resilienza, tale amministrazione aggiudicatrice coincide con il destinatario finale (cfr. in appresso ulteriori esempi di enti pubblici che sono destinatari finali delle misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza). Vi possono essere anche casi in cui un ente distinto o una società privata si avvalga di appaltatori; in tal caso l'ente o la società privata dovrebbero essere considerati il destinatario finale.

[3] Ciò non pregiudica l'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere dati sui destinatari finali, sugli appaltatori, sui subappaltatori e sui titolari effettivi ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire informazioni comparabili sull'utilizzo dei fondi già nella fase di impegno (ossia al momento della conclusione della convenzione di sovvenzione o del contratto).

Vi sono anche casi in cui un'autorità pubblica può svolgere un duplice ruolo: gestire i fondi per una misura ed essere il destinatario finale di un'altra. È importante notare che, in questo caso, l'autorità pubblica non sarà considerata un destinatario finale della prima misura, bensì dell'altra.

Fermo restando che la determinazione del destinatario finale dovrà sempre avvenire misura per misura, sulla base della definizione di cui sopra, di seguito sono presentati alcuni esempi di casi in cui il destinatario finale è un'autorità pubblica. In ognuno di questi casi, l'organismo pubblico è il soggetto ultimo che riceve fondi per una misura del dispositivo per la ripresa e la resilienza e non è un appaltatore o un subappaltatore.

1. **Nel caso di un investimento interamente pubblico**, **in cui un organismo pubblico riceve fondi per una misura del dispositivo per la ripresa e la resilienza a beneficio della sfera pubblica**. Ad esempio, il ministero greco delle Infrastrutture e dei trasporti è designato come destinatario finale per la costruzione dell'autostrada della Grecia centrale, a differenza degli appaltatori e dei subappaltatori del progetto autostradale, che non sono considerati destinatari finali. In un altro esempio, in Germania, i ministeri dell'Istruzione delle diverse regioni federali tedesche sono i destinatari finali dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, a cui fanno ricorso per acquistare i dispositivi digitali forniti alle singole scuole pubbliche.
2. **Nel caso in cui un organismo pubblico riceve fondi per una misura del dispositivo per la ripresa e la resilienza che comporta la prestazione di servizi al settore privato e/o ai cittadini,** gli scenari possibili sono due:
 i. **l'organismo pubblico può fornire esso stesso il servizio**, come nel caso del centro di istruzione biotecnica di Lubiana, che attiverà corsi di formazione destinati ai tutor nelle imprese, o dei centri medici accademici di Amsterdam e Maastricht nei Paesi Bassi, che ricevono la sovvenzione per fornire servizi di sanità elettronica ai pazienti a domicilio;
 ii. l'organismo pubblico può **esternalizzare la prestazione dei servizi,** come nel caso dell'Autorità per la digitalizzazione della Romania, che finanzia un programma che consente l'accesso al miglioramento delle competenze / alla riqualificazione professionale dei dipendenti delle PMI, sulla base delle domande presentate dai loro datori di lavoro, attraverso percorsi di formazione forniti da imprese selezionate (pagate direttamente da detta autorità per i loro servizi). Tali imprese che si occupano di formazione sono soggetti appaltatori, pertanto non possono essere considerate destinatari finali.

Sia al punto i) che ii), i destinatari finali sono gli organismi pubblici che ricevono fondi per le pertinenti misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Società di partecipazione

Nel caso di una società di partecipazione che possiede/controlla più società, occorre valutare **caso per caso** se un gruppo di società costituisca un unico destinatario finale ai fini del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Se il contratto, la sovvenzione o lo strumento equivalente sono aggiudicati alla società di partecipazione, la determinazione del destinatario finale dipende dalla base su cui si fonda l'aggiudicazione del contratto, della sovvenzione o dello strumento equivalente. Se sono stati aggiudicati "solo" alla società di partecipazione (ossia non a una o più società che fanno parte del gruppo), il destinatario finale è solo la società di partecipazione. Se sono stati aggiudicati direttamente alle società che fanno parte del gruppo, tutti i soggetti coinvolti sarebbero considerati destinatari finali. Se sono stati aggiudicati alla controllata (ossia non alla società di partecipazione o alle società che fanno parte del gruppo), tale controllata è il beneficiario finale.

Destinatari finali delle riforme e misure a costo zero

Le "misure a costo zero" sono misure per le quali gli Stati membri non hanno indicato i costi previsti nella "stima dei costi" ex ante presentata con i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza (PRR)[4]. Sebbene ciò riguardi prevalentemente le riforme, in alcuni casi sono interessati anche gli investimenti.

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza non distingue tra misure per cui sono stati indicati i costi previsti e misure per cui non sono stati indicati. A tal riguardo, gli obblighi che si applicano alle misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza per quanto riguarda la raccolta e la conservazione dei dati sui destinatari finali si applicano indipendentemente dal fatto che per una misura vi siano o meno costi previsti. In linea con l'articolo 22 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ciò che conta è se vi sia stato un "*utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo*"[5], dove per "fondi" sono da intendersi tutti i finanziamenti pubblici ricevuti in relazione alle misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza, provenienti da fonti nazionali o dell'UE (non solo dal dispositivo per la ripresa e la resilienza), in linea con quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punto iv).

- Se vi è un tale utilizzo di fondi pubblici (indipendentemente dal costo previsto), i soggetti ultimi che ricevono i fondi dovrebbero essere considerati i destinatari finali.

[4] Molti piani per la ripresa e la resilienza contengono misure per le quali lo Stato membro non ha presentato alcun costo stimato, le cosiddette "misure a costo zero". Sebbene non determini un aumento della dotazione finanziaria dello Stato membro, l'inclusione di misure a costo zero condiziona l'erogazione del sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi connessi all'attuazione di tali misure.

[5] Ciò non pregiudica l'articolo 9 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che stabilisce che "*i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo*". Pertanto, per quanto riguarda l'eventuale doppio finanziamento, se lo Stato membro non ha dichiarato alcun costo nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, ossia nel caso di una misura a costo zero, per definizione non può esservi un doppio finanziamento di tale misura.

- Se non vi è un tale utilizzo di fondi pubblici (indipendentemente dal costo previsto), non vi è alcun destinatario finale.

Sebbene il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza non introduca alcuna distinzione con implicazioni giuridiche tra riforme e investimenti, per le riforme esiste l'ipotesi che le riforme a costo zero non comportino spese nazionali. Tale ipotesi può essere confutata nel caso in cui la decisione di esecuzione del Consiglio preveda chiaramente spese nazionali (ad esempio, nel caso di un appalto indetto per commissionare uno studio).

Comunicazione ai fini della pubblicazione dei dati sui 100 maggiori destinatari finali

A norma dell'articolo 25 bis del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito ai 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato nell'ambito del dispositivo. A tal fine, dovrebbero essere presi in considerazione i finanziamenti aggregati ricevuti per l'attuazione di qualsiasi misura sostenuta dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (che riceva un sostegno rimborsabile o non rimborsabile) per tutta la durata del dispositivo, ossia tutti i finanziamenti pubblici necessari per attuare i pertinenti traguardi o obiettivi nell'ambito della decisione di esecuzione del Consiglio. L'importo dei finanziamenti ricevuti dovrebbe essere calcolato in modo cumulativo dal 1º febbraio 2020 fino al momento della comunicazione per ciascun destinatario finale, per tutte le misure sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione qualsiasi misura inclusa nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza per cui vi sia già stata un'erogazione a un destinatario finale, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro abbia già conseguito i pertinenti traguardi e obiettivi, abbia presentato una richiesta di pagamento o abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito del dispositivo. Ciò in quanto gli Stati membri ricevono erogazioni ex post dopo che la Commissione ha valutato il soddisfacente conseguimento dei traguardi e degli obiettivi pertinenti (e indipendentemente da qualsiasi spesa sostenuta).

Dati da fornire

L'articolo 25 bis del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa specifica quali dati devono essere pubblicati, vale a dire:

a. nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa e la partita IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;
b. nel caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario;
c. l'importo ricevuto da ciascun destinatario e le misure associate per le quali uno Stato membro ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del dispositivo.

Inoltre, oltre ai requisiti di cui al regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri sono incoraggiati a fornire ulteriori informazioni in merito ai progetti specifici che ricevono fondi dal rispettivo piano per la ripresa e la resilienza (ad esempio ubicazione, stato di attuazione, importo ricevuto), che confluiranno poi nella mappa interattiva dei progetti sostenuti dal dispositivo disponibile sul sito web a esso dedicato.

Gli Stati membri possono pubblicare un elenco che contenga un numero di destinatari superiore al minimo di 100 stabilito dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Quando comunicare le informazioni

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza modificato non fissa un termine specifico entro il quale gli Stati membri sono tenuti ad aggiornare i dati relativi (almeno) ai 100 maggiori destinatari finali. Tuttavia esso introduce l'obbligo per gli Stati membri di aggiornare i dati pubblicati due volte l'anno. Essendo tenuta a centralizzare e a pubblicare i dati, la Commissione ha invitato gli Stati membri ad aggiornare i dati pubblicati sui rispettivi portali nazionali e a condividere tali dati aggiornati con la Commissione stessa contemporaneamente alla comunicazione semestrale, ad aprile e a ottobre.

Considerazioni relative ai dati personali ai fini della pubblicazione dei dati sui 100 maggiori destinatari finali

Conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 4, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di garantire la proporzionalità e il rispetto della tutela della vita privata, se i destinatari finali sono persone fisiche e se i loro dati personali sono stati pubblicati, lo Stato membro interessato è tenuto a sopprimere le informazioni due anni dopo la fine dell'esercizio in cui il finanziamento è stato versato al destinatario finale. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui a essere pubblicati sono i dati personali, vale a dire quando il destinatario finale è una persona fisica. Inoltre la disposizione non si applica dalla data di pubblicazione, bensì "*due anni dopo la fine dell'esercizio in cui il finanziamento è stato versato al destinatario finale*". Ciò implica che la soppressione dei dati non deve avvenire due anni dopo la *pubblicazione*, bensì due anni dopo la fine dell'esercizio in cui detto destinatario ha ricevuto per l'ultima volta finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Gli Stati membri sono tenuti ad aggiornare i dati due volte l'anno e possono scegliere di sopprimere le vecchie serie di dati dopo due anni (a meno che tali serie di dati includano dati personali, nel qual caso i dati devono essere soppressi, cfr. paragrafo precedente). La Commissione ricorda che i dati devono essere conservati anche dopo la soppressione delle informazioni di cui sopra dal pubblico dominio, in linea con l'articolo 132 del regolamento finanziario, come indicato anche all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo di finanziamento e, ove applicabile, all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo di prestito.

Tuttavia le informazioni rimosse su tale base dovrebbero continuare a essere considerate ai fini del calcolo dell'importo consolidato dei fondi ricevuti, qualora la stessa persona fisica riceva ulteriori finanziamenti.

Inoltre al dispositivo per la ripresa e la resilienza sono applicabili alcune eccezioni alla pubblicazione dei dati, di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con riferimento all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Si tratta dei seguenti casi:

- aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati (articolo 191, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario);
- contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati per la loro capacità professionale (articolo 237, paragrafo 2, del regolamento finanziario) e contratti di valore molto modesto al di sotto di 15 000 EUR (importo di cui al punto 14.4 dell'allegato I del regolamento finanziario);
- sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari per un importo inferiore a 500 000 EUR;
- quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari.

All'articolo 25 bis, paragrafo 3, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e conformemente alla prassi amministrativa, non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sui destinatari finali del sostegno finanziario concesso in regime di gestione diretta per importi inferiori a 15 000 EUR (cfr. l'esenzione dagli obblighi di comunicazione di cui al regolamento finanziario per "contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati per la loro capacità professionale (articolo 237, paragrafo 2, del regolamento finanziario) e contratti di valore molto modesto al di sotto di 15 000 EUR").

In ogni caso è improbabile che i destinatari di tali importi modesti rientrino nell'elenco dei 100 maggiori destinatari finali che gli Stati membri sono tenuti a pubblicare a norma del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Considerazioni relative agli importi da comunicare ai fini della pubblicazione dei dati sui 100 maggiori destinatari finali

L'importo dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza ricevuti da un destinatario finale di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, lettera c), deve essere indicato in EUR. Gli importi ricevuti in altre valute devono essere convertiti in EUR utilizzando l'ultimo tasso di conversione mensile utilizzato dalla Commissione europea (InforEuro: https://commission.europa.eu/funding-

tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_it) applicabile alla data della comunicazione, vale a dire che il tasso di conversione applicabile scelto deve essere quanto più vicino alla data della comunicazione.